

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Provincia di Modena

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI
A PERSONE FISICHE***

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 15.02.2011.
Ripubblicato ai sensi del vigente statuto comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

TITOLO I – FINALITA’ E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA’

ART. 2 – BENEFICIARI

ART. 3 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

TITOLO II – ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTI

ART. 4.1 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

ART. 4.2 – INTERVENTI PER PAGAMENTO DI RETTE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ART. 4.3 – INTERVENTI DI EMERGENZA

TITOLO III – PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

ART. 5 – DOMANDA E PRESA IN CARICO

ART. 6 – ISTRUTTORIA

ART. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 8 – CONTROLLI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 10 – ABROGAZIONI

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – FINALITA' E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune di San Possidonio concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 e alla Legge regionale n. 2/2003 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e sussidi economici nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed a nuclei familiari in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel Comune di San Possidonio e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, e successive integrazioni.

Le attestazioni ISEE hanno validità annuale. E' facoltà del richiedente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica entro il periodo di validità per far rilevare mutamenti della situazione economica e familiare.

Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, ed essa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE "di servizio" costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante.

Per tutto ciò che attiene all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si rimanda al relativo regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Possidonio n. 82 del 20.12.2001.

TITOLO II – ASSISTENZA ECONOMICA

ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA INTERVENTI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati:

- Interventi ad integrazione del reddito
- Interventi per pagamenti di rette di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi

- Interventi di emergenza

ARTICOLO 4.1 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni di spesa.

Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune di San Possidonio, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.

Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili relative alle utenze domestiche, ai prodotti per la prima infanzia, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria, e altre spese comunque valutabili.

Il contributo massimo erogabile in un anno solare per ogni nucleo familiare è pari ad Euro 1.200,00. Tale limite è elevabile ad Euro 1.500,00 per situazioni di emergenza abitativa che è definita come quella condizione di grave disagio derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare.

Casi o situazioni estreme, per le quali gli importi indicati in precedenza, rappresentano un limite non sufficiente a garantire i principi e le finalità di cui agli art. 1 e 2, saranno valutati dall'Assistente Sociale e dal Responsabile del Servizio.

Per poter accedere agli interventi economici succitati, con propria deliberazione, la Giunta Comunale ogni anno stabilirà il limite della situazione economica equivalente (ISEE) che permetterà l'accesso alle prestazioni di seguito specificate. Per l'anno 2011 si stabilisce il limite dell'indicatore ISEE non superiore ad Euro 8.000,00.

E' consentita la deroga dal limite ISEE sopracitato per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni purché documentate.

ARTICOLO 4.2 – INTERVENTI PER PAGAMENTO DI RETTE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette relative ai servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi, compresi i soggiorni vacanza, al fine di agire sullo specifico bisogno del richiedente e di garantire, al contempo, la fruizione di servizi di rilevante importanza.

Per poter accedere agli interventi economici succitati, con propria deliberazione, la Giunta Comunale ogni anno stabilirà il limite della situazione economica equivalente (ISEE) che permetterà l'accesso alle prestazioni di seguito specificate. Per l'anno 2011 si stabilisce il limite dell'indicatore ISEE non superiore ad Euro 8.000,00.

E' consentita la deroga dal limite ISEE sopracitato per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni purché documentate.

ARTICOLO 4.3 – INTERVENTI DI EMERGENZA

Il diritto agli interventi economici si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio comunale, come specificato dall'art. 4 comma 3 della Legge regionale n. 2/2003.

Queste prestazioni economiche sono quindi esclusivamente finalizzate al raggiungimento del luogo di residenza da parte dell'interessato e possono consistere nella fornitura del biglietto ferroviario o di altro mezzo di trasporto pubblico, o di una fornitura di buoni per l'acquisto di generi alimentari. Tali contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito e sono erogati a persone non residenti nel Comune, alle quali non è possibile, data l'urgenza, chiedere la documentazione prevista per l'erogazione del contributo. E' fatto obbligo comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento e di comunicare al Comune di residenza dell'interessato l'intervento fatto.

TITOLO III - PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

ARTICOLO 5 – DOMANDA E PRESA IN CARICO

La richiesta di assistenza economica deve essere presentata su apposita domanda all'Assistente Sociale presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Possidonio. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta e la dichiarazione ISEE, ed esporre le motivazioni specifiche della richiesta durante il primo colloquio.

L'Assistente Sociale è competente riguardo la fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite ulteriori colloqui con parenti e persone significative.

La presa in carico quindi si sviluppa in un primo momento con una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona, e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale, responsabile del caso, valuta la situazione tramite gli strumenti tecnici del colloquio e/o della visita domiciliare, formulando in accordo con la persona e la famiglia un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli principi fissati nell'art. 1 del presente regolamento. In questa fase vi è la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

La documentazione e le notizie necessarie alla corretta istruzione della pratica relativa alla richiesta di intervento riguardano:

- a) le condizioni di salute dei componenti il nucleo, qualora siano elementi determinanti o importanti per la valutazione delle reali condizioni del nucleo;
- b) la situazione familiare e sociale in genere e, nello specifico, i rapporti tra i membri del nucleo familiare, i rapporti interpersonali al di fuori della famiglia;
- c) la situazione abitativa;
- d) la situazione economica occupazionale o professionale del richiedente e dei conviventi (siano essi familiari o non) nonché, qualora esistano dei parenti obbligati agli alimenti;
- e) la fruizione da parte dei componenti il nucleo familiare di contributi assistenziali da parte di altri Enti o Istituzioni;
- f) ogni altro documento utile a stabilire la reale ed oggettiva situazione del singolo, del nucleo e degli altri familiari.

Possono essere motivi di esclusione dall'assistenza economica:

- a) il reddito individuale o familiare superiore ai limiti ISEE individuati dagli articoli sopracitati;

b) situazione ISEE non attendibile per quanto riguarda i redditi dichiarati e/o tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata: l'ufficio Servizi Sociali provvederà alle opportune verifiche sulla reale situazione economica al fine di valutare l'ammissione o l'esclusione dai benefici economici sopra descritti.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. saranno coinvolti dall'Ente nel progetto assistenziale perché, avendone i mezzi, assicurino un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, l'Ente si attiverà in loro sostituzione riservandosi ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, anche mediante rivalsa in via legale.

Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale sottopone al Responsabile del Servizio Sociale la proposta di:

- 1) formalizzare un intervento, sulla base di un progetto condiviso con l'utente;
- 2) dare risposta negativa all'istanza in forma scritta.

ARTICOLO 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, si procede all'erogazione del contributo nelle forme e con le modalità indicate nel progetto elaborato dall'Assistente Sociale.

Viene altresì prevista la verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il termine del procedimento di erogazione dei benefici economici o della risposta negativa all'istanza è fissato in 60 giorni.

L'Assistente Sociale, quale responsabile del caso, è tenuta a rendicontare ogni 3 mesi alla Giunta Comunale e alla Commissione Servizi Sociali l'entità e le finalità dei contributi erogati.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI

Il Comune attiva controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida:

➤ si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni;
- b) controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

Rientrano anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità delle dichiarazioni, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante.

Per le funzioni di controllo il Responsabile del caso, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/00.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati stessi, così come regolato dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10 - ABROGAZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti i articoli e commi contenuti nel “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e sussidi finanziari a persone fisiche enti ed associazioni” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/1993 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/1993:

- a) Art. 10, comma 1, lettera a) "assistenza e sicurezza sociale”
- b) Art. 12, comma 4
- c) Art. 17
- d) Art. 18
- e) Allegato “A”

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera Consigliare di approvazione.